

ARCHIVES HISTORIQUES DE LA COMMISSION

COLLECTION RELIEE DES
DOCUMENTS "COM"

COM (76)689

Vol. 1976/0206

Disclaimer

Conformément au règlement (CEE, Euratom) n° 354/83 du Conseil du 1er février 1983 concernant l'ouverture au public des archives historiques de la Communauté économique européenne et de la Communauté européenne de l'énergie atomique (JO L 43 du 15.2.1983, p. 1), tel que modifié par le règlement (CE, Euratom) n° 1700/2003 du 22 septembre 2003 (JO L 243 du 27.9.2003, p. 1), ce dossier est ouvert au public. Le cas échéant, les documents classifiés présents dans ce dossier ont été déclassifiés conformément à l'article 5 dudit règlement.

In accordance with Council Regulation (EEC, Euratom) No 354/83 of 1 February 1983 concerning the opening to the public of the historical archives of the European Economic Community and the European Atomic Energy Community (OJ L 43, 15.2.1983, p. 1), as amended by Regulation (EC, Euratom) No 1700/2003 of 22 September 2003 (OJ L 243, 27.9.2003, p. 1), this file is open to the public. Where necessary, classified documents in this file have been declassified in conformity with Article 5 of the aforementioned regulation.

In Übereinstimmung mit der Verordnung (EWG, Euratom) Nr. 354/83 des Rates vom 1. Februar 1983 über die Freigabe der historischen Archive der Europäischen Wirtschaftsgemeinschaft und der Europäischen Atomgemeinschaft (ABl. L 43 vom 15.2.1983, S. 1), geändert durch die Verordnung (EG, Euratom) Nr. 1700/2003 vom 22. September 2003 (ABl. L 243 vom 27.9.2003, S. 1), ist diese Datei der Öffentlichkeit zugänglich. Soweit erforderlich, wurden die Verschlussachen in dieser Datei in Übereinstimmung mit Artikel 5 der genannten Verordnung freigegeben.

COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE

COM(76) 689 def.

Bruxelles, il 12 gennaio 1977

Proposta di

REGOLAMENTO (CEE) DEL CONSIGLIO

che modifica, per quanto concerne talune spese di trasporto, il regolamento (CEE) n. 2305/70 relativo al finanziamento delle spese d'intervento sul mercato interno nel settore delle carni bovine

(presentata dalla Commissione al Consiglio)

RELAZIONE

1. I regolamenti relativi al finanziamento delle spese d'intervento nei settori dei grassi, dei cereali e del riso, dello zucchero, delle carni suine e delle carni bovine (regolamento (CEE) nn. 786/69, 787/69, 788/69 e 2305/70) dispongono che, in caso di trasporto di prodotti d'intervento dopo l'avvenuta consegna all'organismo d'intervento, le relative spese sono finanziate dal FEAOG-Garanzia soltanto se il trasporto stesso è stato autorizzato dalla Commissione su parere del Comitato di gestione.
2. In generale, le disposizioni in materia non precisano esplicitamente se detta autorizzazione debba essere accordata prima o dopo il trasporto. Soltanto per il settore della carni bovine è espressamente indicato che l'autorizzazione deve essere concessa prima dell'esecuzione del trasporto. Ora, quest'obbligo dell'autorizzazione preventiva, entrato in vigore quando ancora non esisteva un regime d'intervento permanente rischia, in determinate condizioni, di creare delle difficoltà di carattere amministrativo. L'intervallo che intercorre tra la constatazione fatta dallo Stato membro della necessità di effettuare un trasporto e l'ottenimento dell'autorizzazione della Commissione può infatti essere troppo lungo, qualora il trasporto rivesta carattere d'urgenza.
3. Si propone pertanto di eliminare, dalle disposizioni relative alle carni bovine, la precisazione che il trasporto dev'essere autorizzato in via preventiva. Resta tuttavia evidente che lo Stato membro che desidera avere la certezza del finanziamento delle spese di trasporto non mancherà di chiedere la relativa autorizzazione, preliminarmente all'esecuzione del trasporto stesso.
4. La presente proposta non darà luogo a spese supplementari.

proposta di regolamento (CEE)

del Consiglio,

che modifica, per quanto concerne talune spese di trasporto, il regolamento (CEE) n. 2305/70 relativo al finanziamento delle spese d'intervento sul mercato interno nel settore delle carni bovine

IL CONSIGLIO DELLE COMUNITA' EUROPEE,

visto il trattato che istituisce la Comunità economica europea,

visto il regolamento (CEE) n. 729/70 del Consiglio, del 21 aprile 1970, relativo al finanziamento della politica agricola comune (1), modificato da ultimo dal regolamento (CEE) n. 2788/72 (2), in particolare l'articolo 3, paragrafo 2, vis

vista la proposta della Commissione,

considerando che il regolamento (CEE) n. 2305/70 del Consiglio, del 10 novembre 1970, relativo al finanziamento delle spese d'intervento sul mercato interno nel settore delle carni bovine (3), modificato da ultimo dal regolamento (CEE) n. 1174/75 (4), dispone all'articolo 3, paragrafo 1, lettera h) che talune spese per il trasporto di carni bovine sono finanziate a condizione che detto trasporto sia necessario e che venga effettuato previa autorizzazione concessa secondo la procedura di cui all'articolo 27 del regolamento (CEE) n. 805/68;

considerando che, come l'esperienza dimostra, la disposizione che subordina l'esecuzione del trasporto ad un'autorizzazione preventiva rischia di provocare difficoltà nei casi in cui il trasporto rivesta carattere d'urgenza; che tale disposizione dev'essere pertanto soppressa,

.../...

(1) GU n. L 94 del 28.4.1970, pag. 13

(2) GU n. L 296 del 30.12.1972, pag. 1

(3) GU n. L 249 del 17.11.1970, pag. 1

(4) GU n. L 117 del 7.5.1975, pag. 7

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO :

Articolo 1

All'articolo 3, paragrafo 1, lettera h), del regolamento (CEE) n. 2305/70, il periodo :

"reso necessario ed effettuato su autorizzazione concessa secondo la procedura"

è sostituito dal periodo :

"reso necessario ed autorizzato secondo la procedura".

Articolo 2

Il presente regolamento entra in vigore il terzo giorno successivo alla sua pubblicazione nella Gazzetta ufficiale delle Comunità europee.

Esso si applica dal 1° gennaio 1977.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a

Per il Consiglio
Il presidente